II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 1974

relativa all'abilitazione in materia di controllo negli Stati membri sulle entrate e sulle spese comunitarie

(74/55/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il regolamento interno provvisorio della Commissione del 6 luglio 1967, modificato da ultimo dalla decisione del 6 gennaio 1973,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 2, terzo e quarto comma, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [1], prevede che la Commissione possa chiedere agli Stati membri verifiche od indagini ed associare, eventualmente, le amministrazioni di altri Stati membri;

considerando che l'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2/71 del Consiglio, del 2 gennaio 1971, recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità [2], prevede che la Commissione possa chiedere agli Stati membri di procedere a controlli supplementari o di essere associata ai controlli da essi effettuati;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 283/72 del Consiglio, del 7 febbraio 1972, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore [3], prevede che la Commissione possa chiedere ad uno Stato membro di procedere ad un'inchiesta amministrativa, qualora essa ritenga che siano state commesse irregolarità o negligenze;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 858/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a talune modalità amministrative e finanziarie di funzionamento del Fondo sociale europeo [4], prevede che la Commissione possa chiedere agli Stati membri verifiche o indagini ed eventualmente associare le amministrazioni di altri Stati membri;

considerando che per l'efficace esercizio di questi poteri è indispensabile che la Commissione possa prendere le misure necessarie entro termini molto brevi; che a tal fine è opportuno abilitare a prendere le necessarie misure il membro della Commissione responsabile del controllo finanziario, operante in nome e sotto la responsabilità della Commissione e previo accordo del presidente e del membro della Commissione responsabile per le entrate e le spese comunitarie in questione e per l'emanazione delle disposizioni doganali applicabili;

considerando che l'abilitazione viene esercitata sotto il controllo della Commissione e secondo gli orientamenti da essa indicati;

considerando che ogni caso di esercizio dell'abilitazione sarà comunicato alla Commissione;

[1] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
[2] GU n. L 3 del 5. 1. 1971, pag. 1.
[3] GU n. L 36 del 10. 2. 1972, pag. 1.
[4] GU n. L 101 del 28. 4. 1972, pag. 3.

considerando che l'abilitazione non impedisce alla Commissione di deliberare collegialmente ogniqualvolta lo ritenga necessario,

DECIDE :

Articolo 1

1. Il membro della Commissione responsabile del controllo finanziario, agente d'accordo con il presidente, con il membro responsabile per l'ordinamento delle entrate e delle spese in questione e con il membro responsabile per l'emanazione delle disposizioni doganali applicabili, è abilitato a prendere, conformemente agli orientamenti dati dalla Commissione, le misure di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, terzo e quarto comma, del regolamento (CEE) n. 729/70, dell'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2/71, dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 283/72 e dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 858/72.

In casi d'urgenza e in assenza dei membri in tal modo abilitati, fatta eccezione per il membro responsabile del controllo finanziario, l'accordo può essere dato dai direttori generali o capi servizi responsabili per le entrate o per le spese in oggetto e per l'emanazione delle disposizioni doganali applicabili.

In assenza del presidente l'accordo può essere dato dal suo capo di gabinetto.

2. Il membro della Commissione abilitato ai sensi del paragrafo 1 agisce in nome e sotto la responsabilità della Commissione. Egli rende conto alla Commissione della decisione adottata.

3. Ogni misura adottata in virtù del paragrafo 1 del presente articolo è comunicata alla Commissione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 23 gennaio 1974.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1974.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

W. HAFERKAMP